



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE <i>Direzione Regionale:</i> BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI <i>Area:</i> BILANCIO			
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b> Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)".				
_____ (DI MODUGNO CONSIGLIA)      _____ (AUGUSTO PETRUCCINI)      _____ (M. MARAFINI)      _____ (M. MARAFINI)      _____ (G. MAGRINI) L' ESTENSORE      IL RESP. PROCEDIMENTO      IL DIRIGENTE RESPONSABILE      IL DIRETTORE REGIONALE      IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO				
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	ASSESSORATO BILANCIO, PROGR. ECONOM.-FINANZ. E PARTECIP. _____ (Cetica Stefano) L'ASSESSORE			
<b>DI CONCERTO</b>	<i>Dipartimento:</i> _____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO      L' ASSESSORE      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO      L' ASSESSORE			
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>		ALL'ESAME PREVENTIVO COLL. REVISORI <input type="checkbox"/>		
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b> Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>COLLEGIO REVISORI:</b> Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		Data di ricezione: 25/11/2010 prot. 546		
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____				
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE		
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ LA PRESIDENTE		

**Oggetto:** proposta di legge regionale concernente: “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)”.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

**SU PROPOSTA** dell’Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

**VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione e, nell’ambito degli strumenti a disposizione di quest’ultima, è prevista la possibilità di presentare disegni di legge collegati;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell’articolo 10 della sopra citata legge 196/2009, all’interno dei disegni di legge collegati sono inserite disposizioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell’economia;

**VISTO** l’articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”, laddove al comma 1 è previsto che, in ottemperanza con quanto stabilito a livello nazionale, la Giunta regionale può presentare al Consiglio uno o più proposte di legge regionale collegate alla manovra finanziaria annuale, con le quali sono disposte norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme non inseribili nella legge finanziaria, aventi riflessi sul bilancio;

**CONSIDERATO** che nella presente proposta di legge regionale le disposizioni normative sono suddivise in capi a seconda delle rispettive materie;

**VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32 concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2010;

**VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 31 concernente: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”;

**VISTA** la l.r. 10 agosto 2010, n. 3 relativa all’assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio 2010-2012;

**VISTA** la relazione illustrativa predisposta dall’Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

**all’unanimità**

## **DELIBERA**

1. di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale l’allegata proposta di legge regionale concernente: “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)” costituita di n. 30 articoli e di una relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**Proposta di legge regionale**  
**“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA**  
**LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2011**  
**(ART. 12, L.R. 20 NOVEMBRE 2001, N. 25) ”**

*Capo I*

*Disposizioni in materia di gestione economica-finanziaria  
e razionalizzazione delle spese*

**Art. 1**

*(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25*

*“Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione”)*

1. La Regione, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), provvede ad apportare alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione) le seguenti modifiche:

a) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

**“Art. 16**

*(Relazione tecnica e modalità per la copertura finanziaria delle leggi regionali)*

1. Le leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, sono corredate da una relazione tecnica, nella quale sono indicati, in particolare:

- a) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa d’investimento e la copertura finanziaria degli stessi;
- b) l’indicazione dei dati, degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari;

- c) la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali e per le spese in conto capitale, della modulazione nel bilancio pluriennale e della spesa complessiva in relazione agli obiettivi previsti dalle disposizioni legislative;
- d) gli effetti di ciascuna disposizione legislativa sugli andamenti del saldo di cassa e dell'indebitamento netto per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando, altresì, i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

2. La copertura finanziaria delle leggi regionali, che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente, con le seguenti modalità:

- a) mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 25, con preclusione dell'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
- b) mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) mediante modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con preclusione della copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

3. Per le leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a valere su più di un esercizio finanziario, il riscontro della copertura finanziaria avviene per ciascun anno di riferimento del bilancio pluriennale.

4. La copertura finanziaria delle proposte di legge regionale è attestata dalla direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, mediante l'apposizione di un visto sull'atto.”.

**b)** dopo il comma 2ter dell'articolo 28, è inserito il seguente:

“2quater. Le proposte di deliberazioni della Giunta regionale sono trasmesse alla direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, la quale appone sull'atto un visto che ne attesta la copertura finanziaria”.

**c)** all'articolo 55, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2bis. Le proposte di deliberazione della Giunta regionale che comportino spesa a carico del bilancio annuale e pluriennale, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, sono

trasmesse alla direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, la quale appone sull'atto un visto che ne attesta la copertura finanziaria.”.

## **Art. 2**

*(Rinuncia ai crediti di natura non tributaria di modesta entità)*

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, rinuncia ai crediti di natura non tributaria di entità inferiore o uguale ad euro 10,00.

2. I crediti di cui al comma 1, sono individuati annualmente ed in riferimento ad ogni singolo debitore mediante provvedimento disposto ogni tre anni dalla struttura competente in materia. Qualora vi siano più crediti riferiti al medesimo debitore nell'ambito della stessa annualità, la rinuncia avviene per uno o più crediti secondo l'ordine di priorità cronologica, nel limite massimo di euro 10,00.

3. Per i crediti di importo inferiore o uguale ad euro 1,00, che si evidenziano nella fase di riscossione di somme già accertate, la struttura competente in materia di entrate provvede alla cancellazione d'ufficio nell'ambito dell'esercizio finanziario di competenza.

4. Per i residui attivi iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2010 è disposta la cancellazione d'ufficio nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

5. La rinuncia al credito di cui al comma 1 non comporta nessun onere a carico del debitore.

## **Art. 3**

*(Regionalizzazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)  
quale Tributo proprio della Regione Lazio)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato – Legge Finanziaria 2008), come modificato dall'articolo 42, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito con legge 27 febbraio 2009 n. 14, istituisce l'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), quale tributo proprio della Regione Lazio.

2. L'imposta regionale di cui al comma 1 rimane disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 ( Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.), dall'articolo 3, commi 141,149 e 151 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), dalla legge 5 maggio 2009 n. 42 ( Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla legge regionale 13 dicembre 2001 n.34 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), dall'articolo 1 delle legge regionale 4 dicembre 2006 n.22 ( Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive) nonché dalle altre leggi statali e regionali vigenti in materia.

3. Fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 1, comma 45, della l. 244/2007, conformemente allo schema di regolamento-tipo di cui al medesimo articolo 1, comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso dell'IRAP prosegue nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997, ivi compresa la facoltà di stipulare specifica convenzione con l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. 446/1997.

#### **Art. 4**

*(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 “Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e alla legge 11 agosto 2009, n. 22 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio. Abrogazione della legge regionale 6 aprile 2009, n. 8*

*“Norme per favorire l'utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale” e di norme in materia di ricerca e programmazione economica)*

1. Dopo l'articolo 14 della l.r.13/2008 è inserito il seguente:

“Art.14 bis

*(Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio)*

1. Nell'ambito del riordino e del potenziamento delle competenze in materia di ricerca e innovazione tecnologica, è istituito il fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio, di seguito denominato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 7 e 8.

2. Alla realizzazione delle attività operative inerenti il fondo di cui al comma 1, provvede la Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (Filas S.p.A.), ai sensi di quanto previsto da apposita convenzione stipulata con la Regione.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d).”

2. Dopo l'articolo 16 della l.r. 13/2008 è inserito il seguente:

“Art.16 bis

*(Disposizioni abrogative)*

1. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del bilancio regionale della ricerca ed al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate:

- a) la legge regionale 6 aprile 2009, n. 8 (Norme per favorire l'utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale);
- b) l'articolo 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);

- c) l'articolo 41, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005);
- d) l'articolo 182, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006);
- e) l'articolo 25 e l'articolo 33, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008);

3. L'articolo 17 della l.r. 13/2008, è sostituito dal seguente:

“Art.17  
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione:

- a) all'interno dell'ambito “Programmazione negoziata, programmi integrati, rete delle società per lo sviluppo” della funzione obiettivo C3 denominata “Ricerca innovazione e sviluppo economico”;
- b) all'interno della funzione obiettivo C3, rispettivamente dell'UPB C31 denominata “Ricerca innovazione e sviluppo economico (spese correnti)” e dell'UPB C32 denominata “Ricerca innovazione e sviluppo economico (spese in conto capitale)”;
- c) all'interno dell'UPB C31 di apposito capitolo denominato “Spese connesse alle attività dirette per la ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel Lazio (parte corrente)”, con uno stanziamento derivante dalle disponibilità di cui ai capitoli di spesa B21527 e C11511, esercizio finanziario 2011, che rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui;
- d) all'interno dell'UPB C32 di apposito capitolo denominato “Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”, con uno stanziamento derivante dalle disponibilità di cui ai capitoli di spesa C12557, C12564,

C12582 e C22534, esercizio finanziario 2011. I capitoli C12557, C12564, C12582 rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui.”.

**4.** Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 22/2009, è sostituito dal seguente:

“3. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul capitolo di cui all’UPB C32.”.

Copia

## **Art. 5**

*(Disposizioni varie in materia di finanza pubblica e bilancio)*

1. Alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: “delle organizzazioni economico-sociali e dei cittadini alla programmazione economico-finanziaria” sono sostituite dalle seguenti: “e delle organizzazioni economico-sociali alla programmazione finanziaria”;
- b) l'articolo 3 bis è abrogato.

2. L'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 2005 n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) è abrogato.

3. L'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2008 n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009) è abrogato.

4. La legge regionale 4 agosto 2009, n. 20 (Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio) è abrogata.

5. L'articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007), come modificato dal comma 42 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) è abrogato.

6. I capitoli B21525, C11507, C11508 e C12584 rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui.

## **Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alla disciplina della gestione e dell'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia*

*regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL). Abrogazione dell'articolo 22 del regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 7)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 4/2006 è inserito il seguente:

“4 bis. I proventi derivanti dalla alienazione dei beni immobili di proprietà dell'ARSIAL sono introitati dalla Regione ed iscritti nel capitolo, istituito nell'ambito dell'UPB 441, denominato: “Entrate derivanti dall'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'ARSIAL””.

2. L'articolo 22 del regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 7 (Disciplina dell'alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura del Lazio (ARSIAL)) è abrogato.

#### **Art. 7**

*(Recesso dalla fondazione RE.SE.T. – Rete Servizi Territoriali)*

1. La Regione recede, in conformità alle disposizioni del codice civile e dello statuto della fondazione, dalla fondazione “RE.SE.T. – Rete Servizi Territoriali”, costituita ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009).

2. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di enti locali da lui delegato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare il recesso dalla fondazione di cui al comma 1.

## **Capo II**

### **Disposizioni in materia sanitaria**

#### **Art. 8**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio")*

1. Ai commi 18 e 25 dell'articolo 1 della l.r. n. 3/2010 le parole: "10 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "19 dicembre 2010".

### **Art. 9**

*(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 16 "Istituzione di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP)")*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 16/1999, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) stanziamento di competenza del capitolo H11715".

2. Il finanziamento dell'ASP è riconosciuto annualmente sulla base del programma delle attività preventivate, presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed approvato dalle competenti Direzioni regionali entro il 30 ottobre del medesimo anno. Per l'anno 2011 il programma delle attività dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 2010.

3. Per l'anno 2011, il finanziamento per l'ASP è pari ad euro 14 milioni.

### **Art. 10**

*(Registro regionale dialisi e trapianto Lazio)*

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), istituisce il Registro regionale dialisi e trapianto Lazio (RRDTL) di seguito denominato registro, per raccogliere dati anagrafici e sanitari relativi a persone in trattamento di dialisi o trapianto renale, a partire dalla data di inizio del trattamento per finalità di rilevante interesse pubblico di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza

sanitaria ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera b) del d.lgs. 196/03, nonché di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico.

2. Sono titolari del trattamento dei dati la Regione Lazio e l'Agenzia di Sanità pubblica (Asp) ai sensi degli articoli 3 e 3bis della l.r. 1 settembre 1999, n.16 (Istituzione di Laziosanità –Agenzia di Sanità Pubblica (ASP)).

3. Tutti i centri di dialisi pubblici e privati accreditati ed i centri di trapianto che hanno in carico soggetti in dialisi o con trapianto renale, sono tenuti alla raccolta, aggiornamento ed invio dei dati all'ASP.

4. Ai sensi dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. 196/2003, il trattamento riguarda dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti di cui al comma 3, attuale e pregresso, ed è svolto utilizzando procedure informatizzate. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere effettuati, altresì, raffronti con altre banche dati o archivi dello stesso titolare, quali i flussi informativi regionali relativi all'assistenza ambulatoriale, all'assistenza riabilitativa extra-ospedaliera e domiciliare, all'assistenza ospedaliera in regime di ricovero, all'emergenza sanitaria, all'assistenza residenziale e semi-residenziale.

## **Art. 11**

*(Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana. Ricognizione e consolidamento dei progetti e delle attività finanziate dalla Regione Lazio)*

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c) e comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 6 agosto 1999, n.11 (Riordino dell'Istituto zoo profilattico della Regione Lazio e Toscana) e successive modifiche, la Giunta regionale, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 11/1999, individua annualmente, con proprio provvedimento da adottarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge regionale concernente il bilancio di previsione, le linee di attività ed i progetti prioritari di interesse regionale, che trovano copertura finanziaria a carico del fondo sanitario regionale.

## **Art. 12**

*(Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a "Disposizioni in materia di contabilità delle aziende sanitarie locali" e successive modifiche).*

1. Il comma 1bis, dell'articolo 70 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:

"1 bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, altresì, su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui al comma 1:

- a) le somme derivanti dalle prestazioni erogate da tutte le strutture del dipartimento di prevenzione a favore dei privati ai sensi della normativa vigente, sulla base delle tariffe indicate nell'apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale;
- b) le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalle strutture dei dipartimenti di prevenzione per violazioni della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica, di igiene degli alimenti e nutrizione e di igiene e sanità pubblica veterinaria".

## **Capo III**

***Disposizioni in materia di Organizzazione, personale, demanio e patrimonio***

## **Art. 13**

*(Disposizioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali)*

1. Ai fini del trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dalla Giunta regionale, dalle aziende sanitarie, dagli enti e agenzie regionali, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico previste nella parte II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ovvero in altra disposizione espressa di legge che non specifichi i tipi di dati e di operazioni eseguibili, la Giunta regionale, in attuazione degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 196/2003,

con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, individua e rende pubblici i tipi di dati e le operazioni eseguibili dai predetti soggetti pubblici nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei principi previsti nell'articolo 22 del d.lgs 196/2003, anche sulla base di schemi tipo e in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), dello stesso d.lgs 196/2003.

#### **Art. 14**

*(Ruolo del personale della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e alla legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 concernente "Norme in materia di aree naturali protette regionali")*

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 6/2002 e successive modifiche sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La Giunta provvede, altresì, all'assegnazione del personale agli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione, in relazione ai singoli contingenti di personale definiti dai consigli direttivi degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 30."

2. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 6/2002 e successive modifiche è inserita la seguente: "n bis) le modalità di assegnazione del personale regionale agli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione;"

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 29/1997 e successive modifiche le parole: "e delle relative dotazioni organiche" sono sostituite dalle seguenti: "e per i relativi contingenti di personale".

**4.** All'articolo 22 della l.r. 29/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le strutture organizzative degli enti di gestione delle aree naturali protette e il relativo contingente di personale, con l'indicazione delle specifiche professionalità, sono definiti, nell'ambito della dotazione organica della Giunta regionale, dal consiglio direttivo di ciascun ente sulla base dei criteri stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. La definizione delle strutture organizzative e il contingente del personale sono soggette al controllo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18.”;

b) al comma 2 le parole: “e delle dotazioni organiche” sono sostituite dalle seguenti: “e dei contingenti di personale”.

**5.** L'articolo 23 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 23

*(Personale)*

1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette si avvalgono di personale appartenente ai ruoli del personale della Giunta regionale di cui alla l.r. 6/2002 e successive modifiche e al regolamento di organizzazione di cui all'articolo 30 della citata l.r. 6/2002, secondo modalità definite nel medesimo regolamento.”.

**6.** In fase di prima applicazione della presente legge:

a) le dotazioni organiche adottate dai consigli direttivi degli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione e approvate dalla stessa Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono i singoli contingenti di personale di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 29/1997, come modificato dalla presente legge;

b) il personale inquadrato a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico regionale degli enti di gestione delle aree naturali

protette istituite dalla Regione, è inquadrato, in relazione alla qualifica di appartenenza, nel corrispondente ruolo del personale regionale di cui alla l.r. 6/2002 e successive modifiche e al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale). Il rapporto di lavoro di tale personale non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica in godimento all'atto dell'inquadramento ivi compreso, in sede di primo inquadramento, il trattamento economico accessorio in godimento al 31 dicembre 2010 riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali, previa acquisizione nei relativi capitoli di bilancio della Regione degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio degli enti di provenienza;

c) la Regione subentra nei contratti di lavoro stipulati dal responsabile del Ruolo unico delle aree naturali protette;

d) il personale di cui alla lettera b) rimane assegnato alla struttura di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dall'articolo 23 della l.r. 29/1997, come modificato dalla presente legge;

e) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua il r.r. 1/2002 alle previsioni di cui al presente articolo e la dotazione organica. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore degli adeguamenti al regolamento di organizzazione.

**7.** Ogni riferimento contenuto nella normativa regionale al ruolo unico delle aree naturali protette è da intendersi riferito ai ruoli del personale e della dirigenza regionali previsti dalla l.r. 6/2002 e dal r.r. 1/2002.

## **Art. 15**

*(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29*

*“Assessment del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003” e successive modifiche. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009 “Assessment del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio*

*)*

1. All'articolo 17 della l.r. 29/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: “per una durata di venticinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “per una durata di venti anni”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Dall'11 novembre 2002 il canone di affitto previsto dal comma 1 è determinato secondo i seguenti scaglioni, quantificati in percentuale ai valori agricoli medi (VAM), stabiliti annualmente dalle competenti commissioni provinciali e applicati ai terreni in base alla loro effettiva utilizzazione ordinaria e presi in considerazione ai soli fini della determinazione del canone:

  - a) dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2007, il canone è pari allo 0,30 per cento dei VAM;
  - b) dall'11 novembre 2007 al 10 novembre 2012, il canone è pari allo 0,40 per cento dei VAM;
  - c) dall'11 novembre 2012 al 10 novembre 2017, il canone è pari allo 0,50 per cento dei VAM.”;
- c) il comma 5 è abrogato;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la valorizzazione dei fondi rustici di cui al comma 1, ivi compresa l'alienazione degli stessi, che deve avvenire sulla base del relativo valore di mercato, fatti salvi i diritti di prelazione previsti dalla normativa vigente in materia.”;
- e) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

2. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) le parole: “alla deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 1997, n. 6796, agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e successive modifiche, relativi, rispettivamente, alla vendita dei fondi rustici facenti parte del

patrimonio pro indiviso delle aziende unità sanitarie locali e alla dismissione del patrimonio immobiliare, nonché all'articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e successive modifiche, relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare” sono sostituite dalle seguenti: “e alla deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 1997, n. 6796. Per la valorizzazione dei suddetti beni, ivi compresa l’alienazione, si applica quanto previsto dagli articoli 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e successive modifiche (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003) e 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006).

3. Al comma 34 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) le parole: “e rurale” sono soppresse.

4. Gli affittuari o loro aventi causa dei fondi rustici trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 14/2008, i cui contratti di affitto sono stati rinnovati, prima della loro scadenza, dalla comunione delle aziende unità sanitarie locali nel periodo di gestione provvisoria di cui al citato articolo 1, comma 10, della l.r. 14/2008, richiedono, entro il 31 dicembre 2011, il rinnovo dei contratti, per il periodo intercorrente tra l’11 novembre 2002 e il 10 novembre 2017, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 3, della l.r. 29/2003, come modificato dalla presente legge, rinunciando a qualunque contenzioso in atto nei confronti della proprietà, a qualsiasi livello e grado di giudizio.

#### ***Capo IV***

#### ***Disposizioni in materia di Istruzione, formazione e lavoro***

#### **Art. 16**

*(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1992, n.29*

*“Norme per l’attuazione del diritto allo studio”)*

1. Il comma 4 dell'articolo 38 della l.r.29/1992 è sostituito dal seguente:

“4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede:

- a) per gli interventi di cui alle lettere a), c) e g), mediante le disponibilità del capitolo F11502;
- b) per gli interventi di cui alla lettera b), mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F11, di un apposito capitolo denominato: “Spese connesse alla copertura assicurativa degli alunni e del personale incaricato alla vigilanza degli stessi, di cui all'articolo 22 della l.r. n. 29/1992 – spesa obbligatoria” con uno stanziamento, pari ad euro 1.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo F11502”.

#### **Art. 17**

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 19  
“Istituzione del prestito d'onore” e successive modifiche)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 19 (Istituzione del prestito d'onore) e successive modifiche le parole: “trentasei anni” sono sostituite dalle seguenti: “il quarantacinquesimo anno”.

#### **Art. 18**

*(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale” e successive modifiche)*

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di corsi finanziati con risorse comunitarie, i soggetti gestori, entro il termine indicato nella convenzione o successivamente disposto dalla Regione, devono presentare un rendiconto delle spese, oggetto di verifica da parte degli

uffici competenti in materia, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 23/1992 è sostituito dal seguente.

“4. In seguito all’avvenuta presentazione della certificazione o del rendiconto, secondo quanto indicato dal comma 1, gli uffici competenti, espletate le necessarie verifiche, provvedono all’erogazione dell’eventuale saldo o all’eventuale recupero di somme già erogate non utilizzate o non correttamente spese.”

Copia

## **Capo V**

### **Disposizione in materia di cultura, arte e sport**

#### **Art. 19**

*(Partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione  
“MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo”)*

1. La Regione, al fine di promuovere e valorizzare le attività espositive, in conformità all’articolo 56 dello Statuto e alle disposizioni del codice civile, partecipa alla Fondazione “MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo”, di seguito denominata fondazione.

2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1, in qualità di socio fondatore, è subordinata alle condizioni che:

- a) l’atto costitutivo e lo statuto, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui al comma 1, prevedano che la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto) nonché, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- b) il consiglio di amministrazione sia composto da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite;
- c) i soci si impegnino a sottoscrivere la quota di partecipazione alla fondazione e a contribuire con proprie risorse alle sue attività correnti;

- d) siano definite le modalità di partecipazione dei soci a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla fondazione, con esplicita esclusione di soggetti che si trovino o vengano a trovarsi in situazione di conflitto di interesse con i fini medesimi;
- e) sia recepito, in quanto compatibile, il codice etico approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 – Art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25).

3. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla fondazione.

4. Il Presidente della Regione provvede, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione. Tali rappresentanti sono vincolati all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

5. La fondazione trasmette annualmente alla Regione il programma di attività, corredato dal relativo piano finanziario, che intende svolgere nell'anno di riferimento e una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

6. Agli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G14, di un apposito capitolo di spesa denominato: "Partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 200.000,00, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo C16523.

## **Art. 20**

*(Disposizioni abrogative in materia di cultura e sport)*

- 1. Sono abrogati:
  - a) la legge regionale 18 aprile 1988, n. 22 (Contributo regionale a favore dell'osservatorio astronomico di Campocatino);

- b) la legge regionale 22 Maggio 1995, n. 36 (Riconoscimento come ente di interesse regionale dell'Istituto di studi politici "S. Pio V");
- c) l'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997);
- d) l'articolo 24 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000);
- e) la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 36 (Intervento straordinario per la valorizzazione e la promozione del territorio del comune di Canale Monterano ed in particolare dell'antico abitato di Monterano);
- f) l'articolo 51 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003);
- g) il comma 4, dell'articolo 52, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005);
- h) il comma 9 dell'articolo 55, il comma 7 dell'articolo 56, il comma 9, dell'articolo 61 e l'articolo 62 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006);
- i) l'articolo 36 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008).

## **Art. 21**

### *(Disposizioni varie in materia di cultura e sport)*

**1.** La Regione, in attuazione degli articoli 7, comma 2, lettera h) e 9 dello Statuto, promuove e sostiene iniziative culturali realizzate nell'ambito di eventi internazionali di promozione della moda, al fine di far conoscere in Italia e all'estero le numerose opportunità culturali del territorio. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante lo stanziamento del capitolo G11552.

**2.** All'articolo 19 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica le parole: "sportive 2006" sono sostituite dalla seguente: "sportiva";
- b) al comma 1, le parole da: "denominata" a: "luglio del 2006" sono sostituite dalle seguenti: "denominata Special Olympics European Youth Games, che si svolge a Roma";

c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo G31515.

**3.** All' articolo 42 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo Unico in materia di sport) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 sexies, è sostituito dal seguente:

"2 sexies. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative sportive di cui all'articolo 37, comma 1, sono così ripartiti:

a) per le iniziative di cui alle lettere a), d) ed e) si provvede mediante lo stanziamento previsto sul capitolo G31502.

b) per le iniziative dirette della Regione di cui alle lettere b) e c), si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G31, di un apposito capitolo denominato: "Spese per iniziative dirette della Regione in materia di promozione sportiva (articolo 37, lettere b) e c), L.R. 20 giugno 2002, n. 15)", con uno stanziamento, per l'anno 2011, pari ad euro 300.000,00, la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo dal capitolo G31502."

**4.** Alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "nelle discipline alpine e nelle discipline nordiche" sono sostituite dalle seguenti: "nelle discipline alpine, discipline nordiche e nello snowboard";

b) al comma 3 dell'articolo 5, le parole: "disciplina alpina e discipline nordiche" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina alpina, discipline nordiche e snowboard";

c) al comma 1 dell'articolo 14, le parole: “nelle discipline alpine e nelle discipline nordiche” sono sostituite dalle seguenti: “nelle discipline alpine, discipline nordiche e nello snowboard”;

d) al comma 1, dell'articolo 15:

1) le parole: “per le discipline alpine e per le discipline nordiche” sono sostituite dalle seguenti: “per le discipline alpine, per le discipline nordiche e per lo snowboard”;

2) dopo le parole: “ovvero lettere e) e g) ” sono inserite le seguenti: “ovvero lettere e) e g bis)”;

e) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 18, è aggiunta, in fine, la seguente:

“g bis) due istruttori nazionali e due maestri di sci specializzati nello snowboard, indicati dal collegio nazionale e scelti rispettivamente tra gli iscritti all'elenco nazionale degli istruttori di sci della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI.) e all'albo professionale regionale di cui all'articolo 5, che formano la sottocommissione per la valutazione tecnico-didattica nello snowboard.”;

f) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24, dopo la parola: “fondo” sono inserite le seguenti: “o di snowboard”;

g) il comma 2 dell'articolo 28, è sostituito dal seguente:

“2 . I maestri di sci abilitati all'insegnamento di una disciplina non possono impartire lezioni nelle altre discipline.”;

h) dopo il comma 6 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente:

“6 bis. A decorrere dall'anno 2011, sono iscritti di diritto all'albo professionale regionale per la disciplina snowboard, di cui all'articolo 5, tutti i maestri di sci che hanno conseguito la specializzazione a seguito dei corsi e degli esami svolti nella Regione Lazio, ovvero che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, hanno conseguito l'abilitazione a tale insegnamento in altra regione o nelle province autonome di Trento e Bolzano.”

**5.** Alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16 (Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito con il seguente:

“1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di cultura, adotta, con propria deliberazione, un programma annuale delle iniziative e degli interventi indicati all'articolo 3, di seguito denominato programma.”

b) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato.

c) l'articolo 7 è abrogato.

**6.** Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita con la seguente:

“a) la promozione dei beni culturali inerenti al patrimonio storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, monumentale, paesistico e delle tradizioni locali presenti nel territorio regionale;”

b) al comma 1 dell'articolo 3 le parole da “previo” a “materia,” sono soppresse.

## **Capo VI**

### ***Disposizioni in materia di ambiente e sviluppo sostenibile***

#### **Art. 22**

*(Disposizioni urgenti in materia di concessioni dei beni del demanio marittimo e idrico)*

1. Nelle more di una disciplina organica concernente l'esercizio delle funzioni amministrative riservate alla Regione in materia di concessioni dei beni demaniali marittimi, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative),

convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25:

a) i termini di durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009) e successive modifiche, scaduti alla data di entrata in vigore della presente ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2013, sono differiti o prorogati fino a tale data, ferma restando la proroga stabilita dal suddetto articolo 1, comma 18, del d.l. 194/2009;

b) con regolamento regionale sono stabilite apposite norme relative al rilascio, da parte della Regione, delle concessioni dei beni demaniali marittimi di propria competenza, in conformità ai principi desumibili dalla normativa comunitaria e statale vigente in materia.

2. Le disposizioni relative ai canoni e agli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2010, n. 462 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2001. Le somme introitate dalla Regione ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale 3 agosto 2001 n. 1177, 12 giugno 2007, n. 412 e 27 febbraio 2009, n. 112, a titolo di canoni concessori o indennizzi per l'uso e l'occupazione abusiva di aree del demanio idrico lacuale e fluviale, non dovute per effetto della disposizione di cui al presente comma, sono restituite agli aventi diritto, anche mediante conguaglio sulle somme comunque dovute alla Regione a titolo di canoni o indennizzi relativi ad altri periodi.

3. Il comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) è abrogato.

## ***Capo VII***

### ***Disposizioni in materia di infrastrutture e lavori pubblici***

#### **Art. 23**

*(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88*

*“Norme in materia di opere e lavori pubblici”)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

“1. Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato secondo le seguenti modalità:

- a) per il 10 per cento all'atto della determinazione di concessione formale del finanziamento ed impegno di spesa, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;
- b) per il 40 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto;
- c) per il 30 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
- d) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.”.

#### **Art. 24**

*(Supporto tecnico amministrativo delle Aree dei Geni civili per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere finanziate dalla Regione)*

1. La struttura regionale competente in materia di infrastrutture, tramite le Aree Geni civili, assicura agli enti pubblici beneficiari dei finanziamenti adeguati servizi di assistenza tecnica e amministrativa per l'espletamento della fase progettuale, per le procedure di indizione ed espletamento della gara d'appalto nonché per la realizzazione ed il collaudo dell'opera.

2. Il supporto tecnico e amministrativo previsto dal comma 1 è regolato da un'apposita convenzione da sottoscrivere tra l'ente pubblico beneficiario del finanziamento e la Regione.

### **Capo VIII**

#### **Disposizioni varie in materie diverse**

##### **Art. 25**

*(Contributi per il Museo storico della Liberazione di Roma)*

1. La Regione, nell'ambito della promozione e valorizzazione delle attività museali, sostiene le attività di salvaguardia del patrimonio storico nazionale del Museo storico della Liberazione sito in via Tasso a Roma, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G11, di un apposito capitolo denominato: "Contributi per le attività del Museo storico della Liberazione di via Tasso", con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2011, 2012 e 2013, pari ad euro 25.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

##### **Art. 26**

*(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art.11, l.r.20 novembre 2001, n.25)")*

1. All'articolo 31 della l.r. 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "750 mila euro destinati" sono sostituite dalle seguenti: "il 10% dello stanziamento annuo è destinato alla promozione del programma unitario regionale";
- b) al comma 4 le parole: "30 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre".

2. L'articolo 40 della l.r. 26/2007 è abrogato ed il capitolo B43506 rimane iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.

### **Art. 27**

*(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio")*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010 – 2012 della Regione Lazio), relativo al riordino delle partecipazioni regionali ad associazioni e ad altri enti privati, è aggiunto il seguente:

“4bis. Sono escluse dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2, lettera b), le associazioni che rappresentano gli interessi generali delle autonomie locali riconosciute dalla Costituzione e ogni altra associazione o ente privato che svolge attività di tipo sindacale nonché le associazioni che hanno la sede dell'amministrazione e svolgono l'attività principale all'estero.”.

### **Art. 28**

*(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche)*

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, dopo le parole: “di difesa fitosanitaria,” sono inserite le seguenti: “il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali)”.

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 14/1999 è abrogata.

### **Art. 29**

*(Proroga del termine per l'adeguamento degli impianti di combustione a uso civile previsti dal piano per il risanamento della qualità dell'aria di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2009, n. 66)*

1. Il termine previsto dall'articolo 5, comma 5, del piano per il risanamento della qualità dell'aria di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2009, n. 66, per l'adeguamento degli impianti di combustione a uso civile nei Comuni di Roma e Frosinone, è prorogato al 31 dicembre 2015.

**Art. 30**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**Relazione alla Proposta di legge**  
**“Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011**  
**(art. 12, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) ”**

Come è stabilito a livello nazionale dall’articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, laddove l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione e, nell’ambito degli strumenti a disposizione di quest’ultima, si prevede la possibilità di presentare disegni di legge collegati, anche a livello regionale, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”, è previsto che la Giunta regionale presenti al Consiglio “uno o più proposte di legge regionale collegate alla manovra finanziaria annuale, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme non inseribili nella legge finanziaria, aventi riflessi sul bilancio”.

Nel rispetto di questo principio, quindi, ha origine la volontà di presentare una proposta di legge collegata, volontà connessa all’esigenza di mantenere la legge finanziaria e la legge di bilancio 2011 quali documenti prevalentemente tecnici preposti alle funzioni previste dalla legge regionale n. 25/2001, in osservanza anche con quanto più volte precisato dalla Corte dei Conti. Non solo, ma una legge specifica e distinta da quelle prettamente di bilancio, garantisce alle disposizioni normative inerenti materie diverse di essere discusse ed esaminate in una sede appropriata e specifica, con la dovuta attenzione ed importanza. Pertanto, ai fini esplicativi e per facilitare una comprensione del testo normativo, quest’ultimo è stato diviso in capi omogenei per materia. Di seguito, senza necessariamente seguire l’ordine consecutivo dei vari articoli, sono evidenziate le caratteristiche degli interventi maggiormente significativi.

All’interno del primo capo, sono state inserite le norme che hanno attinenza col bilancio e tra queste segnaliamo gli articoli diretti a migliorare da un punto di vista “tecnico” la

gestione del bilancio, in linea col processo di risistemazione delle procedure di gestione recentemente avviato, ispirato ai criteri della semplificazione e della razionalizzazione delle spese. Sempre all'interno dello stesso capo, in coerenza con le politiche di organica risistemazione delle società e delle agenzie regionali adottate con l'assestamento 2010, è stato inserito un articolo specifico relativo all'alienazione dei beni immobili appartenenti all'agenzia ARSIAL ed al conseguente introito imputabile su di un apposito capitolo di entrata, nonché un articolo relativo alla recesso dalla fondazione RESET costituita ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31. Da segnalare anche l'articolo relativo all'IRAP che ha assunto la natura di tributo proprio della Regione (principio ribadito per ultimo dalla L. 42/2009), principio che deve essere sancito con legge regionale. Nel capo successivo, contenente disposizioni normative inerenti la sanità, sono stati inseriti vari articoli tra cui: la proroga al 19 dicembre 2010 della possibilità di procedere all'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate, l'istituzione del Registro Dialisi e Trapianto Lazio che, avvenendo con legge regionale, opera al fine di regolarizzare un'attività che pone il Lazio fra le regioni più avanzate in Italia circa la conoscenza dell'epidemiologia e dell'andamento dell'insufficienza renale cronica, la possibilità per le Aziende Usl di introitare le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni da parte dei rispettivi Servizi di Igiene.

Tra le norme relative al personale da segnalare la proposta di soppressione del ruolo unico del personale delle aree naturali protette e il contestuale inquadramento dello stesso nei ruoli della Giunta regionale, norma che risponde alle effettive esigenze di semplificazione dell'organizzazione regionale e di contenimento della spesa pubblica. Inoltre, è stata inserita la disposizione che, per quanto riguarda i fondi rustici appartenenti alla ex comunione dei beni ASL, beni che dal 2008 sono in capo alla Regione che ha deciso la loro rimessa a reddito per ripianare il debito sanitario, ristabilisce quei canoni di affitto e quelle modalità di vendita rispondenti agli attuali valori di mercato.

Nel capo relativo all'istruzione, alla formazione ed al lavoro oltre ad alcune modifiche di precedenti disposizioni normative, è stato inserito un articolo relativo all'innalzamento del limite di età al 45° anno per quel che concerne la concessione dei prestiti d'onore, al fine di

garantire un valido strumento di politica attiva del lavoro, di promozione ed incentivazione dell'autoimprenditorialità.

Nel capo relativo alla cultura è stato inserito un articolo che prevede l'adesione della Regione, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Maxxi che rappresenta la prima istituzione nazionale dedicata alla promozione e valorizzazione delle attività espositive.

Nel capo successivo, concernente le infrastrutture e i lavori pubblici, sono state inserite alcune disposizioni in grado di rispondere positivamente alle esigenze degli enti locali per quel che concerne la concessione di contributi per interventi in materia di opere pubbliche mentre nell'ultimo capo, quello preposto alle "disposizioni inerenti diverse materie, sono stati inseriti diversi articoli tra cui: il sostegno al Museo storico della Liberazione di via Tasso mediante un apposito finanziamento, l'adeguamento alle disposizioni nazionali tale da disciplinare in maniera più puntuale e precisa le funzioni della Regione in materia di rilascio delle autorizzazione fitosanitarie ed infine la proroga del termine previsto dal piano per il risanamento della qualità dell'aria necessaria per l'adeguamento degli impianti di combustione ad uso civile per i Comuni di Roma e Frosinone.

Stefano Cetica